



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e, in particolare, gli articoli 6 e 6-bis;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, gli articoli 259, 260 e 260-bis;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, recante l'autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per l'anno 2020, con il quale è stata autorizzata l'assunzione di 1.650 unità di allievi agenti della Polizia di Stato non soggette alle riserve di posti previste in favore dei volontari in ferma prefissata dall'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- VISTO il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 29 gennaio 2020, con cui è stato indetto un concorso pubblico, per esame, per il conferimento di 1.650 posti di allievo agente della Polizia di Stato;
- CONSIDERATO che, anche in attuazione delle sopravvenute disposizioni di cui al citato articolo 260-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, con cui le predette 1.650 assunzioni sono state rimesse, in tutto o in parte, a un'apposita procedura assunzionale straordinaria non concorsuale, sono state avviate al corso, che tuttora frequentano, 948 unità di allievi agenti, a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020;
- CONSIDERATO che pertanto residuano, nelle facoltà assunzionali per allievi agenti previste per l'anno 2020 non soggette alle riserve di posti fissate in favore dei volontari in ferma prefissata dall'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, 702 unità di allievi agenti, destinate ad altrettanti vincitori del predetto concorso;
- ATTESA, inoltre, per l'anno 2021, la necessità di assumere un numero complessivo di 1.500 allievi agenti della Polizia di Stato nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti fissate in favore dei volontari in ferma prefissata dall'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- RILEVATO che il predetto concorso pubblico è tuttora in corso di svolgimento, così da rendere possibile un ampliamento dei posti a concorso;
- RITENUTO necessario assicurare prontamente la piena copertura, oltre che delle 1.650 unità rientranti nelle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, anche delle suddette 1.500 unità di allievi agenti previste per l'anno 2021;
- RITENUTO, in ossequio ai principi di efficacia, efficienza, economicità e celerità dell'azione amministrativa, di procedere all'assunzione delle residue 552 unità mediante ampliamento dei posti messi a bando con il citato decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 29 gennaio 2020;
- CONSIDERATO, pertanto, che il numero dei posti messi a concorso deve essere ampliato dalle originarie 1.650 unità a 2.202 unità di allievi agenti della Polizia di Stato;

DECRETA

ART. 1

Rideterminazione dei posti a concorso

1. I posti per allievo agente della Polizia di Stato da conferire con il concorso pubblico, per esame, indetto con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 29 gennaio 2020, sono aumentati da 1.650 a 2.202 unità.
2. La riserva di posti di cui all'articolo 2 del predetto bando, prevista a favore dei candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) di livello non inferiore al diploma di Istituto di istruzione secondaria di II grado ai sensi dell'articolo 4, comma 3, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, è rideterminata da 19 a 24 posti.
3. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati idonei.
4. Il Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a Serie speciale “Concorsi ed Esami”.

Roma, 03 GIU. 2021

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Giannini

A
S
M